



AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

38122 TRENTO - Via del Maso Smalz 3

Azienda Speciale Consorziale

COPIA

Verbale di deliberazione N. 37 della Commissione amministratrice

OGGETTO: CONFERMA DELLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI E NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE.

L'anno **2023**, addì **20** del mese di **giugno** alle ore **17:00**, nella sede dell'Azienda forestale **Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Assente
3	Broll Ivan	Consigliere	Presente
4	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
5	Degasperi Fausto	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che art. 61 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede l'istituzione presso ciascuna Amministrazione di un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, al quale è preposto un dirigente, ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali e di professionalità tecnico archivistica;

ricordato che l'art. 43, comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale" – CAD) prescrive la conservazione con modalità digitali dei documenti informatici e l'art. 44, comma 1-bis dello stesso CAD prescrive che il sistema di conservazione dei documenti informatici sia gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali e con il responsabile per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ciascuno per le attività di rispettiva competenza;

aggiunto che l'art. 7, comma 3 e 4 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 ("Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005") stabilisce che "nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del responsabile della conservazione è svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente designato" ovvero "nelle pubbliche amministrazioni il responsabile della conservazione può essere svolto dal responsabile della gestione documentale ovvero dal coordinatore della gestione documentale, ove nominato";

considerato che il servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi esercita le funzioni di coordinamento e controllo sul registro di protocollo informatico esplicitate dall'art. 61, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e adotta, in senso più ampio, gli adempimenti organizzativi e operativi atti a garantire la corretta formazione e tenuta degli archivi e dei documenti dell'Ente, siano essi nativi digitali o nativi cartacei;

constatato che l'Azienda Forestale Trento-Sopramonte - Azienda Speciale Consorziale allo stato, non è organicamente strutturata, in modo tale da consentire la creazione di un Servizio dedicato esclusivamente alle funzioni di coordinamento e controllo sul registro di protocollo informatico esplicitate dall'art. 61, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e che le funzioni descritte al paragrafo precedente sono esercitate dall'unità organizzativa denominata "Segreteria" che dipende, organicamente, dall'Ufficio Affari Generali e Ragioneria, come previsto dalla deliberazione della Commissione amministratrice n. 13 di data 27/03/2015;

preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2219 del 15 dicembre 2014 la Provincia Autonoma di Trento ha stipulato un accordo di collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna (IBACN), finalizzato principalmente alla fruizione del sistema di conservazione dei documenti informatici gestito dal Polo Archivistico dell'Emilia Romagna (ParER);

ricordato che gli enti appartenenti al Sistema informativo elettronico trentino (SINET) possono aderire all'accordo suddetto per trasferire in conservazione i propri documenti informatici al Polo Archivistico dell'Emilia Romagna, il quale è un conservatore accreditato ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", art. 44 bis;

aggiunto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1140 del 6 luglio 2015 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato le linee guida per fornire alle Amministrazioni del sistema pubblico trentino un orientamento e le indicazioni comuni in materia di conservazione dei documenti informatici;

evidenziato che il Responsabile della conservazione esercita le funzioni esplicitate dall'art. 6, comma 5 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 ("Regole tecniche in materia di sistema di conservazione") coerentemente con quanto indicato dalle linee guida di cui sopra e in

collaborazione con le strutture provinciali competenti;

vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m., recante "Codice dell'amministrazione digitale";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, recante "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";

visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

visto il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio comunale di Trento n. 158 di data 9/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

ricordato che con propria deliberazione n. 47 di data 30 novembre 2021, la Commissione aveva deliberato quanto segue:

di confermare quale Responsabile per le funzioni della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documenti e degli archivi dell' Azienda Forestale Trento-Sopramonte - Azienda Speciale Consorziale, il dottor Maurizio Fraizingher, Direttore dell' Azienda forestale;

di nominare, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione quale Responsabile della conservazione dell' Azienda Forestale Trento-Sopramonte - Azienda Speciale Consorziale il dottor Maurizio Vanini, funzionario amministrativo con incarico di Capo Ufficio Affari generali e ragioneria;

preso atto che il dottor Maurizio Vanini non svolge più la propria attività lavorativa presso quest'Azienda forestale;

ricordato che in data 19 aprile 2021 con nota prt. Afts n. 723, l'Azienda forestale ha aderito alla funzione di conservazione dei documenti informatici di cui all'Accordo di collaborazione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici, siglato in data 30 giugno 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN) e designazione dell'IBACN quale responsabile del trattamento dei dati personali;

aggiunto che la stessa nota, prot. Afts n. 723 di data 19 aprile 2021 riportava, in particolare:

"Il sottoscritto dott. Maurizio Fraizingher Rappresentante Legale e Delegato alla firma in nome e per conto dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte (Ente Produttore), giusto atto di conferma quale responsabile del Servizio per le funzioni della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documenti e degli archivi dell' Azienda Forestale Trento-Sopramonte - Azienda Speciale Consorziale, adottato con delibera della Commissione amministratrice n. 53 di data 10 dicembre 2020, dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte, in attesa di poter predisporre l'atto di nomina del nuovo Responsabile della Conservazione, già nominato con medesima delibera, ma passato alla dipendenze di altro ente e dando atto che la Commissione amministratrice è in fase di rinnovo per la quale si rimane in attesa dei nominativi dei componenti, procedura di competenza del Consiglio comunale di Trento, ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. N. 82/2005 e s.m.i. e dell'articolo 7, comma 3, del D.P.C.M. 3 dicembre 2013,omissis";

constatato che è ora possibile procedere alla nomina del nuovo Responsabile della Conservazione, dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte - Azienda Speciale Consorziale, individuato nella persona del dottor Nicola Coccellato, funzionario amministrativo;

sottolineato che l'adozione di questo provvedimento è necessaria, propedeutica e quindi

urgente, rispetto ad altri atti amministrativi, finanziari e tecnici finalizzati alla concretizzazione degli obiettivi previsti attraverso la tenuta del protocollo, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ambito informatico, come previsto dalle norme sopra indicate, si ritiene opportuno, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183 comma 4, del Codice Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

preso atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il favorevole parere tecnico amministrativo espresso dal dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

con votazione all'unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

delibera

1. di confermare quale Responsabile per le funzioni della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documenti e degli archivi dell' Azienda Forestale Trento-Sopramonte - Azienda Speciale Consorziale, il dottor Maurizio Fraizingher, Direttore dell' Azienda forestale;
2. di nominare, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione quale Responsabile della conservazione dell' Azienda Forestale Trento-Sopramonte - Azienda Speciale Consorziale il dottor Nicola Coccillato, funzionario amministrativo;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4, del Codice Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento non comporta impegni di spesa sul bilancio di previsione in corso;

5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8.08.2018 n. 6;

ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Fausto Degasperi

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 22/06/2023 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 03/07/2023

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher

